

Incarto n.
LIT.2021.9

Bellinzona
17 agosto 2023

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

- composta da: Enrico Pusterla, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Mario Lazzaro
Alessandra Prinz
- sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Vanessa Vaerini per statuire sul ricorso presentato il 28 luglio 2021 da
- A.**
(il ricorrente)
- contro
- la **decisione 13 luglio 2021 del Municipio del Comune di B.;**
- chiedente il rilascio dell'estratto del verbale del 4 dicembre 2020 della Commissione delle petizioni;
- viste le risultanze istruttorie, in particolare lo scritto 12 agosto 2021 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona e lo scritto 14 giugno 2023 del Comune di B.;
- letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
- sentiti per circolazione tutti i membri della Commissione;
- ritenuto che:
- A. Con istanza 4 febbraio 2021, fondata sulla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), il ricorrente ha chiesto al Comune di B. *il verbale commissione petizioni (penso del 04.12.2020, salvo errore) riguardante il rapporto commissionale sul MM 322/2020, domanda di naturalizzazione di C..*
 - B. Con scritto 18 febbraio 2021 il Municipio del Comune di B. (in seguito: il Municipio) ha negato la richiesta del ricorrente affermando che giusta l'art. 4 della Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT, RL 162.100), i verbali e le registrazioni di autorità ed organi che deliberano a porte chiuse non sono accessibili.
 - C. Il 29 aprile 2021 il ricorrente ha chiesto la mediazione, ex art. 18 LIT, della Commissione di mediazione indipendente LIT ribadendo la propria domanda di accesso del 4 febbraio 2021.
La seduta dell'11 giugno 2021 della Commissione di mediazione indipendente

LIT è stata sospesa di comune accordo per discutere ulteriormente bilateralmente la questione del rilascio dei dati.

- D. Con scritto 21 giugno 2021 il Municipio ha confermato il contenuto del proprio scritto del 18 febbraio 2021.
- E. Preso atto di quanto sopra, in data 22 giugno 2021 la Commissione di mediazione indipendente LIT ha constatato l'insuccesso della mediazione.
- F. Con decisione 13 luglio 2021 il Municipio ha comunicato al ricorrente di negare la sua richiesta di accesso in quanto secondo l'art. 4 LIT i verbali e le registrazioni di autorità ed organi che deliberano a porte chiuse non sono accessibili.
- G. Contro la suddetta decisione insorge il qui ricorrente con l'atto citato in ingresso chiedendo in concreto il rilascio dell'estratto del verbale Commissione delle petizioni.
- H. La Commissione di mediazione indipendente LIT non presenta osservazioni.
- I. Nel termine impartito il Municipio non ha presentato le proprie osservazioni.
- J. Con scritto 14 giugno 2023 la scrivente Commissione ha invitato il Municipio a trasmettere copia dell'incarto completo, segnatamente la domanda di accesso, il documento o i documenti identificati quale oggetto della domanda di accesso, eventuali scritti relativi alla consultazione di terzi, la propria risposta e ogni altro documento su cui si è basata la decisione municipale.
- K. Con scritto 14/15 giugno 2023 il Municipio ha trasmesso il verbale della Commissione delle petizioni del 4 dicembre 2020.

considerato che:

- 1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sono sia la legittimazione a ricorrere del ricorrente, destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.
- 2. Stante gli art. 20 cpv. 3 LIT e 11 del Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati del 16 dicembre 2008 (RL 163.115), alla procedura di ricorso davanti alla scrivente Commissione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100).
- 3. La LIT, in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT). La LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza. La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.

- 3.1. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LIT sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto. La tipologia è specificata nell'art. 8 cpv. 1 lett. a e b del Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza, (RLIT, RL 162.110) secondo cui indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate ed indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di valore.
Non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT).
- 3.2. Esclusi dal diritto di accesso sono i verbali e le registrazioni di autorità ed organi che deliberano a porte chiuse (cfr. art. 4 cpv. 1 LIT). Ciò vale segnatamente per le Commissioni parlamentari, per i Municipi e per il Consiglio di Stato, con la riserva dei casi previsti dalla legge. Trattasi indubbiamente di documenti ufficiali ai sensi della legge, poiché racchiudono informazioni che vengono elaborate o che sono in possesso di un'autorità e che concernono l'adempimento di compiti pubblici (Messaggio n. 6296 del 10 novembre 2009 del Consiglio di Stato, pag. 16). Tuttavia, lo scopo dell'esclusione è di salvaguardare un interesse pubblico preponderante: la libera formazione della volontà in seno al gremio, oltre alla necessità di tutelare il principio della collegialità (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 380).
- 3.3. In concreto, il verbale del 4 dicembre 2020 della seduta a porte chiuse della Commissione delle petizioni riguardante la naturalizzazione di C., rientra nella riserva di cui all'art. 4 cpv. 1 LIT ed è dunque inaccessibile. La richiesta del ricorrente è respinta.
4. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
5. La procedura di accesso ai documenti ufficiali è di principio gratuita, ciò che si estende anche alla procedura di mediazione e di decisione di cui agli art. 18 e 19 LIT, ma non concerne invece i ricorsi presentati alla scrivente Commissione e al Tribunale cantonale amministrativo secondo l'art. 20 LIT (cfr. messaggio LIT citato, ad art. 16 LIT, n. 3, TCA n. 52.2018.489 del 6 luglio 2020, consid. 8.2.). La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente. Essa viene commisurata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria della parte (art. 47 LPAm).

per i quali motivi,

richiamate le norme sopracitate,

pronuncia

1. Il ricorso è **respinto**.
2. La tassa di giudizio di fr. 150.- (centocinquanta) è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le

modalità descritte dagli art. 68 e segg. LPAm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente
Enrico Pusterla

La Giurista-redattrice
Vanessa Vaerini

Intimazione a: A.
B.

Comunicazione a: Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona.